



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2460

Introduzione dell'articolo 633-bis del codice penale, in materia di tutela dell'inviolabilità
dell'abitazione destinata a domicilio privato da occupazione illegittima

22/05/2022 - 17:30

Indice

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. DDL S. 2460 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 2460 | 4 |

1. DDL S. 2460 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2460
XVIII Legislatura

Introduzione dell'articolo 633-bis del codice penale, in materia di tutela dell'inviolabilità dell'abitazione destinata a domicilio privato da occupazione illegittima

Iter

13 aprile 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2460

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Bruno Astorre](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Franco Mirabelli](#) ([PD](#)), [Monica Cirinna'](#) ([PD](#)), [Vanna Iori](#) ([PD](#)), [Roberta Pinotti](#) ([PD](#)), [Tatjana Rojc](#) ([PD](#)), [Mauro Antonio Donato Laus](#) ([PD](#)), [Eugenio Comincini](#) ([PD](#)), [Mino Taricco](#) ([PD](#)), [Dario Stefano](#) ([PD](#)), [Luciano D'Alfonso](#) ([PD](#)), [Andrea Ferrazzi](#) ([PD](#)), [Paola Boldrini](#) ([PD](#)), [Valeria Fedeli](#) ([PD](#)), [Salvatore Margiotta](#) ([PD](#)), [Tommaso Cerno](#) ([PD](#)), [Francesco Giacobbe](#) ([PD](#)), [Gianni Pittella](#) ([PD](#)), [Leonardo Grimani](#) ([IV-PSI](#)), [Antonio Barboni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Albert Laniece](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 novembre 2021**; annunciato nella seduta n. 382 del 25 novembre 2021.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , OCCUPAZIONE DI IMMOBILI , QUESTIONE DELLA CASA

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 13 aprile 2022.

Annuncio nella seduta n. 425 del 20 aprile 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2460

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2460

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ASTORRE**, **MIRABELLI**, **CIRINNÀ**, **IORI**, **PINOTTI**, **ROJC**, **LAUS**, **COMINCINI**, **TARICCO**, **STEFANO**, **D'ALFONSO**, **FERRAZZI**, **BOLDRINI**, **FEDELI**, **MARGIOTTA**, **CERNO**, **GIACOBBE**, **PITTELLA**, **GRIMANI**, **BARBONI** e **LANIECE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2021

Introduzione dell'articolo 633-*bis* del codice penale, in materia di tutela dell'inviolabilità dell'abitazione destinata a domicilio privato da occupazione illegittima

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende dare una risposta a un fenomeno che, soprattutto nei centri abitati medio grandi, va diffondendosi in maniera assai preoccupante. Il fenomeno dell'occupazione senza titolo, illegittima o abusiva, delle abitazioni private riempie oramai quasi quotidianamente le cronache. Spesso, a farne le spese sono persone fragili, anziani e famiglie che, allontanandosi dalla propria abitazione, quando vi fanno rientro, non soltanto trovano la propria casa occupata ma, avendo gli occupanti illegittimi provveduto finanche al cambio della serratura, gli è nei fatti precluso l'accesso.

Un caso ricorrente è quello che vede una persona anziana lasciare temporaneamente la propria abitazione per un ricovero ospedaliero e al suo rientro trovarsi impossibilitato ad accedere alla propria abitazione poiché occupata senza titolo da altri.

Inoltre, non è infrequente che dietro a questi fenomeni si celi un *racket* organizzato che agisce segnalando ai soggetti malintenzionati i nominativi dei residenti in questi alloggi e i loro spostamenti, anche temporanei, proprio ai fini dell'occupazione dell'immobile.

Come noto, non sfugge che tali fenomeni siano anche conseguenze dell'aumento della povertà e dello stato di disagio e disperazione in cui versano sempre più ampie fasce di popolazione. Condizioni, queste, che hanno determinato una emergenza abitativa sempre più diffusa che a volte sfocia nell'occupazione abusiva di immobili.

Tuttavia, se da un lato, il codice penale e una consolidata giurisprudenza tutelano il principio della non punibilità laddove si configuri lo stato di necessità, questo principio non può mai valere laddove l'introduzione abusiva nell'altrui abitazione riguardi appunto la sola abitazione in cui il legittimo proprietario o detentore vive e dimora abitualmente. Non è pensabile, infatti, che a soccombere, nel caso di una occupazione arbitraria di una abitazione privata, sia il legittimo proprietario o detentore, il quale prima di rientrare in possesso del suo bene, o del bene di cui legittimamente gode, è costretto ad affrontare lunghi *iter* processuali e amministrativi in attesa di un esito di un giudizio civile che potrebbe richiedere tempi lunghi, negando nel frattempo al proprietario o detentore il diritto di godere pienamente del bene che gli è stato illegalmente occupato.

Con il presente disegno di legge, dunque, si intende introdurre il nuovo articolo 633-*bis* del codice penale, che tutela l'inviolabilità dell'abitazione destinata a domicilio privato. Il predetto articolo punisce con la previsione della reclusione da due a sei anni chiunque si impossessi, occupi o detenga senza titolo legittimo un bene immobile destinato a domicilio privato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 633-bis. - (*Tutela dell'inviolabilità dell'abitazione destinata a domicilio privato da occupazione illegittima*) - Chiunque si impossessa, occupa o detiene, senza titolo legittimo, un bene immobile destinato a domicilio privato, mediante violenza sulle cose, artifici o raggiri, o comunque impedisce il rientro nel medesimo del proprietario o di chi abbia un titolo legale per occuparlo, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto è commesso da due o più persone la pena è aumentabile fino alla metà.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 ».

